



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[2853] Aeroporto "Marco Polo" di Venezia Tessera. Decreto VIA n. 9 del 19/01/2016.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza prescrizione A) n. 2
<i>ID Fascicolo</i>	3563
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2634 del 9/02/2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 15/02/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 16/02/2018

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che il disposto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che modifica l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, trova applicazione anche per i provvedimenti adottati secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che, in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 10 agosto 2012, n. 161;

VISTO in particolare l’art. 27 del sopracitato D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, che prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento*” e che “*le disposizioni contenute nell’articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale*”;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 9 del 19 gennaio 2016, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al “*Aeroporto “Marco Polo” di Venezia Tessera – Master Plan 2021*”, presentato da ENAC;

VISTA in particolare la prescrizione di cui alla lettera A) n. 2, posta in verifica di ottemperanza presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e oggetto del presente provvedimento, che recita:

“Il Proponente dovrà predisporre:

- a) *una accurata relazione di cantierizzazione, riguardante tutte le fasi dei lavori, tutte le zone operative, tutti i macchinari e tutte le opere da realizzare, anche provvisorie, con la descrizione degli accorgimenti pratici da mettere in atto caso per caso, al fine di garantire la massima riduzione dei disturbi e una ottimale prevenzione contro ogni prevedibile tipologia di inquinamento accidentale;*
- b) *una relazione contenente il bilancio definitivo delle terre e delle rocce da scavo, nonché quello di tutti gli altri materiali che saranno impiegati per tutte le opere oggetto del presente provvedimento; con precise indicazioni sulle quantità, sulle movimentazioni, sui percorsi e sui trasporti, in conformità alla normativa vigente. La relazione dovrà indicare la scelta delle eventuali cave e discariche che saranno utilizzate, con perfetta distinzione tra le cave di prestito e i siti di deposito, fornendo le relative autorizzazioni e le dichiarazioni di disponibilità delle singole cave e discariche alla fornitura o al ricevimento dei previsti volumi di materiali.*

I movimenti terra dovranno essere preceduti da adeguate analisi, da effettuarsi non appena si avrà la disponibilità delle aree interessate e comunque sempre prima dell'avvio dei lavori, che dovranno fornire i risultati delle caratterizzazioni chimico-fisiche ai sensi del DM 161/2012. Nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per attività di riempimenti e reinterri in condizioni di falda affiorante o sub-affiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale, si dovrà utilizzare - dalla quota del fondo scavo fino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco - esclusivamente materiale per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il piano delle analisi, riguardante la totalità dei materiali impiegati e delle terre e rocce da scavo, con particolare attenzione alle tipologie da utilizzare nei lavori di imbonimento della barena nella zona di adeguamento della RESA e nei lavori di ripristino delle barene deteriorate nella parte terminale del canale di Tessera (inclusi monitoraggi e prove ante operam e in corso d'opera), dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Veneto e aggiornato periodicamente, se del caso, in funzione del cronoprogramma dei lavori.

La relazione di cantierizzazione di cui al punto a) e la relazione su terre, rocce da scavo e altri materiali di cui al punto b), redatte in conformità alla normativa vigente e con tutti i contenuti più sopra definiti, dovranno essere presentati al MATTM per approvazione prima dell'avvio dei lavori.

Eventuali modifiche/integrazioni delle suddette relazioni, che dovessero rendersi necessarie durante l'effettuazione dei lavori, nonché gli esiti delle prove e dei monitoraggi in corso d'opera saranno invece controllati e approvati direttamente da ARPA Veneto”;

VISTA la nota prot. 19860 del 23 febbraio 2017, acquisita al prot. 4286/DVA del 24 febbraio 2017, con cui ENAC ha trasmesso la documentazione ai fini della verifica di ottemperanza alla prescrizione sopra citata;

VISTA la nota prot. 4665/DVA del 28 febbraio 2017 con cui è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2381 del 5 maggio 2017, prot. n. 11319/DVA del 15 maggio 2017;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto non ottemperata la prescrizione in argomento;

VISTA la nota prot. 50345 del 18 maggio 2017, acquisita al prot. 11689/DVA del 18 maggio 2017, con cui il Proponente ha richiesto la sospensione dell'iter istruttorio di verifica di ottemperanza, al fine di predisporre documentazione integrativa a quanto già presentato con l'istanza;

VISTO il parere positivo espresso in merito dall'ARPA Veneto, acquisito a con prot. n. 28067/DVA del 1 dicembre 2017;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 2634 del 9 febbraio 2018, prot. n. 3510/DVA del 12 febbraio 2018;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 2634 del 9 febbraio 2018, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto *“superate le problematiche che avevano portato il MATTM ad esprimere una valutazione negativa nel Parere CTV A/2381/2017”*, e *“di non potersi esprimere al momento sull'intervento 6.17_C5 Riqualfica Barene Canale Tessera, in quanto è necessaria una procedura di verifica degli effetti ambientali per gli interventi di compensazione – Barene Forti – denominati C4 Riqualfica dell'area barene di Campalto e C5 Riqualfica barene del Canale Tessera, mediante gestione sedimenti sabbiosi provenienti dagli interventi di dragaggio darsena Sant'Elena e Bocca di Lido che presentano caratteristiche non omogenee ai siti di riutilizzo”*;

RITENUTO che la verifica degli effetti ambientali per gli interventi di compensazione – Barene Forti – denominati C4 Riqualfica dell'area barene di Campalto e C5 Riqualfica barene del Canale Tessera, mediante gestione sedimenti sabbiosi provenienti dagli interventi di dragaggio darsena Sant'Elena e Bocca di Lido, dovrà essere effettuata nell'ambito della verifica di ottemperanza della presente prescrizione,

DETERMINA

- **POTTEMPERANZA** alla prescrizione n. 2 a), ad esclusione dell'intervento 6.17_C5 Riqualfica Barene Canale Tessera;
- **POTTEMPERANZA** alla prescrizione n. 2 b), limitatamente agli interventi previsti dalla Fase 1, ad esclusione dell'intervento 6.17_C5 Riqualfica Barene Canale Tessera,

del decreto di compatibilità ambientale n. 9 del 19 gennaio 2016 relativo a *“Aeroporto “Marco Polo” di Venezia Tessera – Master Plan 202P”*.

Prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi di Fase 1 dovranno essere trasmesse al MATTM:

- a) le procedure previste, concordate con ARPAV, per minimizzare l'impatto sulla componente atmosfera ed acque riferita alla pratica di stabilizzazione a calce delle TRS
- b) i risultati delle caratterizzazioni dei campionamenti aggiuntivi con particolare riferimento al deposito intermedio D3.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)